



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 24 febbraio 2010

Deliberazione n. 1/2010

OGGETTO: Adozione del *Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po* in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "*Disposizioni sulla tutela dalle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*" e s. m. i.;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante "*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*";
- in particolare, gli articoli 11 (*Programma di misure*), 13 (*Piani di gestione dei bacini idrografici*) e 14 (*Informazione e consultazione pubblica*) della suddetta Direttiva;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*";
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;



28

- il D. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*”;
- in particolare, l'articolo 1 del suddetto Decreto, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009, recante “*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*”.
- il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”;
- in particolare, il comma 1 dell'art. 8 (*Proroga di termini in materia ambientale*) del suddetto Decreto legge;

VISTO, INOLTRE

- la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, recante “*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*”;
- la L. R. Valle d'Aosta 8 novembre 1956 n. 4, recante “*Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta*”;
- il DPR 22 febbraio 1982 n. 182, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa a gli enti soppressi con l'art. 1bis del D. L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641*”;
- in particolare, gli artt. 4 e 67 - 69 del suddetto DPR;
- il D. lgs. 16 marzo 1999, n. 89, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia d'acque pubbliche*”;
- il DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige (Testo Unico)*” e s. m. i.
- il DPR 22 marzo 1974, n. 381, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche*”;
- in particolare, l'art. 5 del suddetto Decreto, come modificato dall'art. 2 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica*”;

RICHIAMATI

- la Deliberazione C. I. n. 7 del 3 marzo 2004, recante “*adozione di Obiettivi e priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del D. lgs. 152/99 e successive*”



- modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico per la redazione dei piani di tutela delle acque*”;
- il provvedimento prot. DEC/DDS/2008/0046 del 24 gennaio 2008 con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella sua veste di Presidente del Comitato Istituzionale di questa Autorità, in considerazione della vacanza dell’incarico di Segretario Generale dell’Autorità medesima, ha autorizzato il Dirigente dott. Francesco Puma allo svolgimento, per motivi d’urgenza, di determinate attività istituzionali che la legge attribuisce alla competenza del Segretario Generale;
 - il documento “*Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione del Piano*”, che la Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino del fiume Po ha predisposto nel corso del mese di marzo 2009 e reso pubblico sul sito www.adbpo.it in data 30 marzo 2009;
 - il documento “*Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po*” dell’Autorità di bacino del fiume Po ha predisposto nel corso del mese di marzo 2009 e reso pubblico sul sito www.adbpo.it in data 10 aprile 2009;
 - il “*Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po*”, pubblicato sul sito www.adbpo.it in data 23 luglio 2009;
 - il *Rapporto Ambientale* della VAS del Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, pubblicato sul sito www.adbpo.it in data 30 settembre 2009;
 - la Nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB – 2009 – 0029114 del 27 novembre 2009;
 - la Nota Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. DG PBAAC 13263/2009 del 9 dicembre 2009;
 - il parere n. 429 espresso dalla Commissione Tecnica VIA – VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 11 febbraio 2010;

PREMESSO CHE

- con la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 (pubblicata su GUCE n. L. 327 del 22 dicembre 2000: di seguito brevemente definita *Direttiva 2000/60/CE* o *Direttiva*) è stato definito un “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”; tale Direttiva ha previsto che gli Stati membri individuino i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, per le finalità della Direttiva medesima, li assegnino a singoli *distretti idrografici* (definiti come *aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere*) i quali sono pertanto assunti come *le principali unità per la gestione dei bacini idrografici* (artt. 1 e 3 Direttiva);
- l’articolo 13 della Direttiva ha poi stabilito che per ogni distretto idrografico si provveda a predisporre un apposito Piano, definito *Piano di gestione*, con i contenuti di cui all’allegato VII della Direttiva medesima ed inoltre un *Programma di misure*, ai sensi dell’art. 11 di detta Direttiva;
- 2000/60/CE D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), con il quale sono stati istituiti i distretti idrografici (art. 64) ed è stata prevista



Handwritten signature or mark.

- l'elaborazione di un *Piano di bacino* per ciascuno di tali distretti (artt. 65 e seguenti);
- per quanto concerne, in particolare, il distretto idrografico padano, ai sensi dell'art. 64, comma 1 lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006 esso viene a coincidere con il bacino idrografico del fiume Po, già individuato (ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 183/1989) con DPR 14 aprile 1994;
 - a norma del comma 1 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, i Piani di bacino distrettuale, prima della loro approvazione, devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito: VAS), disciplinata dalla Parte seconda del Decreto medesimo (successivamente modificata dal D. lgs. 16 gennaio 2008 n. 4);
 - in particolare, l'art. 63 del Decreto ha attribuito la competenza alla redazione dei Piani di bacino distrettuali ad *Autorità di bacino distrettuali*, definite giuridicamente come enti pubblici non economici. Tale norma ha disposto che a dette Autorità di bacino distrettuali siano trasferite le funzioni delle Autorità di bacino istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, di cui è stata prevista la soppressione a far data dal 30 giugno 2006; successivamente, tuttavia, ulteriori interventi legislativi (D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284, art. 1, commi 3 e 4; D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, art. 1) hanno prorogato le preesistenti Autorità di bacino, disponendo il proseguimento delle attività già attribuite alla competenza di queste ultime dalla legge n. 183/1989 e s. m. i. "*nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del D. lgs. n. 152/2006 e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa*";

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- con specifico riferimento al settore della *tutela delle acque*, l'articolo 117 del citato D. lgs. n. 152/2006 ha poi stabilito, (in ottemperanza alla previsione dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE) che, per ciascun distretto idrografico, è adottato un *Piano di gestione* (composto dagli elementi di cui all'allegato 4, parte A, del Decreto), il quale rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui, pertanto, costituisce uno stralcio. La norma stabilisce anche che "*le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore*";
- l'articolo 14 della Direttiva prevede che gli Stati membri promuovano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini idrografici. Allo scopo di garantire il più possibile tale partecipazione, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali viene elaborato il Progetti di Piano di Gestione ed a concedere un periodo di almeno sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sulla documentazione suddetta. Il medesimo articolo 14 dispone, in particolare, che per ogni distretto idrografico siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico (inclusi gli utenti):



M

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive;
 - b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico;
 - c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico;
- tale disposizioni sono state a loro volta recepite dall'art. 66, comma 7 del Decreto legislativo n. 152/2006;

CONSIDERATO CHE

- il comma 3bis dell'articolo 1 del DL 208/2008 (comma aggiunto dalla legge di conversione n. 13/2009) ha stabilito che *“l'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE”*;
- in ottemperanza alla suddetta norma, per l'ambito territoriale del bacino del Po, la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po ha provveduto a dare avvio alla procedura di elaborazione e di adozione del Piano di Gestione, ai sensi dell'art. 117 del D. lgs. n. 152/2006;
- in ragione dei tempi ristretti imposti dalla necessità di pervenire all'adozione del Piano di gestione nel rispetto dei termini stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali richiamate ai punti precedenti, la Segreteria tecnica ha ritenuto opportuno coinvolgere da subito le Amministrazioni statali e regionali competenti, al fine di giungere alla definizione condivisa di un *Programma delle attività necessarie* alla predisposizione del relativo Progetto di Piano. A tal fine, il 3 marzo 2009 è stata convocata presso la sede dell'Autorità in Parma una riunione delle suddette Amministrazioni, nel corso della quale è stato approvato il Programma delle attività proposto dalla Segreteria;
- subito dopo, in ottemperanza al suddetto Programma delle attività, la Segreteria tecnica ha provveduto alla redazione - in collaborazione con le Regioni del bacino padano - di un *Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po*, nell'ambito del quale sono stati coordinati i contenuti e gli obiettivi dei Piani di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del D. lgs. n. 152/2006. Tale redazione è stata ultimata il 30 giugno 2009;
- contestualmente, in coerenza con il suddetto Programma delle attività e con gli orientamenti emersi nel corso della riunione del 3 marzo 2009, è stato dato avvio ad una procedura di informazione e consultazione pubblica coerente con quanto stabilito dall'art. 14 della Direttiva e dagli articoli 66, comma 7 e 117, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 in materia di partecipazione attiva di tutte le parti



UP

- interessate. Nell'ambito di tale procedura, in data 30 marzo 2009 si è tenuto - su iniziativa della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po - il I Forum di informazione pubblica sul Piano di Gestione, che ha segnato l'avvio del processo di partecipazione pubblica per l'elaborazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po;
- in occasione del Forum di cui al punto precedente sono stati presentati i documenti di cui al comma 7 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, vale a dire la *Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po* (di seguito denominato "*Valutazione globale provvisoria*") ed il *Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano* (di seguito denominato "*Calendario*");
 - in particolare, la "*Valutazione globale provvisoria*" costituisce uno strumento di informazione e consultazione per portare all'attenzione dei cittadini i principali problemi riguardanti la gestione delle acque a livello di distretto e le linee di azione proposte per cercare di mitigare o risolvere tali problemi, per raccogliere le loro osservazioni e proposte di integrazione e, più in generale, per rafforzare la percezione dei problemi riguardanti la gestione delle acque;
 - dal canto suo, il "*Calendario*" ha lo scopo di illustrare il percorso di partecipazione pubblica per l'elaborazione del Piano di Gestione, articolato nelle fasi di accesso alle informazioni, di consultazione e partecipazione attiva, esplicitando le attività progettate per dare effettiva attuazione al processo, le modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse, l'elenco dei soggetti interessati e i criteri di selezione per l'effettivo coinvolgimento degli stessi nelle diverse fasi del processo;
 - in data 10 aprile 2009, sulla scorta della documentazione presentata al Forum, la Segreteria Tecnica ha quindi avviato una fase di consultazione sul documento "*Valutazione globale provvisoria*", nel corso della quale sono stati organizzati, in collaborazione con le Regioni del bacino padano, tre incontri regionali (Milano, 23.4.2009 – Reggio Emilia, 8.5.2009 – Torino, 27.5.2009) e 13 incontri tematici ed è stato inoltre pubblicato un questionario *on-line* sul sito internet dell'Autorità di bacino, allo scopo di garantire nel modo più completo la partecipazione attiva degli interessati. Al medesimo scopo ed in ossequio al principio di trasparenza amministrativa, per ogni incontro regionale e per ogni incontro tematico è stato predisposto e pubblicato on line un resoconto che sintetizza gli esiti di ciascuno di essi;
 - la fase di consultazione condotta sul documento "*Valutazione globale provvisoria*" si è conclusa in data 31 maggio 2009. Successivamente a tale data, la Segreteria tecnica ha proceduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed ha poi provveduto, nel documento "*Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica*", a dar conto degli esiti;
 - sulla base degli esiti di cui al documento di sintesi menzionato al punto precedente (divenuto l'Elaborato 9 del Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico), la Segreteria tecnica ha infine provveduto ad integrare gli elaborati del Progetto di Piano recependo le indicazioni ritenute congrue e pertinenti;



- in particolare, in virtù del fatto che l'ambito territoriale del Distretto del Po comprende porzioni di un altro Stato membro dell'Unione Europea (Francia) nonché di uno Stato terzo rispetto all'Unione (Confederazione Elvetica) e che, al fine di realizzare gli obiettivi del Piano di Gestione su tutto il Distretto, sussiste la necessità di instaurare un coordinamento adeguato con detti Stati, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, paragrafo 5 della Direttiva, è stato dato avvio alla procedura di consultazione transfrontaliera con i referenti istituzionali di tali Stati prevista dall'art. 32 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D. lgs. n. 4/2008);
- il Progetto di Piano di Gestione, integrato dalle indicazioni risultanti all'esito delle fasi di consultazione e partecipazione attiva e delle modalità di gestione dei risultati emersi e corredato dal Programma di misure di cui all'art. 11 della Direttiva 2000/60/CE, è stato quindi sottoposto al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po, il quale, nella seduta del 14 luglio 2009 ha verificato la rispondenza formale degli elaborati a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, fornendo indicazioni per apportare le ulteriori rettifiche ed integrazioni necessarie;
- successivamente alla valutazione del Comitato Tecnico in precedenza menzionata e dopo avere dato informazione a questo Comitato Istituzionale (nella seduta del 22 luglio 2009) dello stato di avanzamento delle attività di elaborazione del Piano di Gestione, il 23 luglio 2009 la Segreteria tecnica ha proceduto a pubblicare on line sul sito dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo.it) il Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e dell'ulteriore documentazione di cui al comma 7 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, dando avvio alla fase di presentazione di osservazioni prevista dalla medesima norma;
- in particolare, per dare pratica attuazione alle attività previste per la fase di partecipazione di cui al suddetto comma 7 dell'art. 66, la Segreteria tecnica ha organizzato, in collaborazione con le regioni del bacino padano, cinque incontri di informazione pubblica a livello regionale (Milano, 17.09.2009 – Reggio Emilia, 6.10.2009 - Genova, 21.10.2009 – Torino, 28.10.2009 – Aosta, 25.11.2009). Inoltre, poiché nel corso della fase partecipazione attiva era emersa l'esigenza di costituire dei tavoli di confronto permanenti nell'ambito della pianificazione delle risorse idriche la Segreteria tecnica ha ritenuto opportuno realizzare, nel periodo settembre-novembre 2009, un'ulteriore serie di incontri tematici. Per ogni incontro regionale e per ogni incontro tematico è stato predisposto e pubblicato sul sito www.adbpo.it un resoconto che ne sintetizza gli esiti;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- contestualmente all'elaborazione degli atti di Piano di cui ai punti precedenti, la Segreteria tecnica ha dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) cui i suddetti elaborati devono essere sottoposti a norma di legge (art. 66, comma 1 D. lgs. n. 152/2006);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs 152/2006, la procedura di VAS ha avuto inizio in data 30 aprile 2009 con la trasmissione da parte dell'Autorità di



- bacino del fiume Po (Autorità procedente) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Autorità competente) e ai Soggetti competenti in materia ambientale di un *Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Piano*; detto Rapporto preliminare é stato depositato e reso consultabile, in formato cartaceo e digitale, presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po e sul sito web dell'Autorità di bacino (www.adbpo.it). In conformità al successivo comma 2 dell'art. 13, tale consultazione si è conclusa in data 30 giugno 2009,
- in seguito, sulla base degli esiti della consultazione, la Segreteria tecnica ha redatto il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica di detto Rapporto ai sensi del medesimo articolo 13;
 - successivamente, conclusa la redazione del Rapporto ambientale di cui ai punti precedenti, la Segreteria tecnica ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni previste dall'art. 14 del D. lgs. n. 152/2006 (in particolare, l'avviso di cui al comma 1 di tale articolo è stato pubblicato su G. U. R. I. n. 227 del 30 settembre 2009) e ad avviare così la consultazione pubblica di durata bimestrale di cui all'art. 14, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006. Tale consultazione si è svolta in concomitanza con la fase delle osservazioni del pubblico di durata semestrale (iniziata il 23 luglio 2009, come ricordato al punto precedente) di cui al comma 7 dell'art. 66 del medesimo Decreto, anche in adempimento della norma di cui al comma 4 del citato articolo 14, in base alla quale le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte per specifici piani e programmi devono essere coordinate con la procedura di VAS al fine di evitare duplicazioni con le norme che disciplinano la stessa;
 - durante la fase di consultazione bimestrale di cui all'art. 14, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica di esso, unitamente agli elaborati costituenti il Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po sono stati depositati e resi consultabili in formato cartaceo (presso l'Autorità di bacino del fiume Po e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ed in formato digitale (presso le due Amministrazioni suddette ed inoltre presso le sedi di tutte le Regioni e Province del bacino del fiume Po) e resi inoltre disponibili sui siti web dell'Autorità di bacino e del Ministero citato, ai sensi dell'art. 14, comma 2. Il Rapporto Ambientale é stato inoltre presentato in occasione del III Forum di informazione pubblica e durante gli incontri regionali di informazione pubblica;
 - la fase di consultazione di cui all'art. 14 del D. lgs. n. 152/2006 si è infine conclusa in data 30 novembre 2009;

ATTESO CHE

- a norma del comma *3bis* dell'articolo 1 del DL 208/2008 (citato in precedenza) l'adozione dei Piani di Gestione avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il termine del 22 dicembre 2009. L'osservanza di tale scadenza, peraltro, non avrebbe consentito di rispettare il termine semestrale stabilito dal comma 7 dell'art. 66 del Decreto e dall'art. 12, comma 2 della Direttiva come periodo minimo per la fase di partecipazione attiva e di consultazione da parte degli interessati;



- intervenendo in proposito a tale problema, l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Nota prot. GAB – 2009 – 0029114 del 27 novembre 2009 ha fornito alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino indicazioni per l'applicazione delle disposizioni contenute negli atti normativi succedutesi nel tempo (con particolare riguardo ai principi comunitari di cui alla Direttiva), ritenendo che le stesse dovessero essere interpretate nel senso più favorevole a garantire l'attiva partecipazione degli interessati;
- in conformità alle indicazioni di cui al punto precedente, la scadenza della fase di osservazioni sul Progetto di Piano di Gestione del distretto del Po è stata quindi fissata al giorno 22 gennaio 2010;
- l'indirizzo interpretativo espresso nella Nota dell'Ufficio di Gabinetto del MATTM è stato quindi ripreso con forza e valore di legge dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, il quale ha espressamente differito il termine per l'adozione del Piano di Gestione al 28 febbraio 2010;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE

- al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006, la Segreteria tecnica ha provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano. Degli esiti delle fasi di consultazione e partecipazione attiva e delle modalità di gestione dei risultati emersi si è dato conto nel documento "*Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica*" che costituisce l'Elaborato 9 del Piano di Gestione del distretto idrografico del Po in adozione;
- essendosi nel frattempo conclusa la procedura di VAS relativa al suddetto Piano di Gestione, è ora possibile procedere all'adozione dello stesso a norma degli articoli 66, comma 1 e 117 comma 1 del più volte citato D. lgs. n. 152/2006, nonché delle disposizioni integrative di tale disciplina di cui all'articolo 1, comma 3bis del DL 208/2008, come convertito in legge n. 13/2009

RITENUTO, QUINDI

- di adottare il Piano di Gestione distrettuale del Po ai sensi degli art. 66, comma 1 e 117, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., corredato del relativo rapporto ambientale di cui agli artt. 13 ss del medesimo Decreto legislativo;

ACQUISITI

- la DGR Valle d'Aosta n. 449 del 19 febbraio 2009, recante "*Approvazione della bozza dei documenti del Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po predisposto dall'Autorità di bacino del fiume Po in attuazione dell'articolo 13 della Direttiva Ce 23 ottobre 2000, n. 60 ed ai sensi degli articoli 66 e 117 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 1, comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) con riferimento al territorio della Valle d'Aosta*";
- la DGR Piemonte n. 48-13386 del 22 febbraio 2010, "*espressione parere favorevole sul Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po*";



M

- la DGR Emilia-Romagna n. 350 dell'8 febbraio 2010, recante “*Approvazione delle attività della Regione Emilia – Romagna riguardanti l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei distretti idrografici padano, Appennino settentrionale e Appennino centrale*”;
- il *parere favorevole* (con prescrizioni) espresso - a norma dell’art. 7, comma 5 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. e per gli effetti di cui all’articolo 15 del medesimo Decreto - dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con Nota prot. DG PBAAC 13263/2009 del 9 dicembre 2009;
- il *parere positivo di compatibilità* (con prescrizioni) n. 429 dell’11 febbraio 2010, espresso - a norma dell’art. 7, comma 5 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. e per gli effetti di cui all’articolo 15 del medesimo Decreto - dalla Commissione Tecnica VIA – VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

P. Q. S.

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione del Piano di Gestione Distrettuale)

1. In attuazione dell’articolo 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) è adottato il *Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po* (di seguito: *Piano di Gestione o PdGPo*) il quale è allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

(Valore del Piano di Gestione Distrettuale)

1. Il Piano di Gestione di cui all’articolo 1 costituisce articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale padano di cui all’art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 ed ha il valore di Piano territoriale di settore. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire, per l’ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE.
2. Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi *Statuti speciali* e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tale Provincia Autonoma e a tale Regione contenuti negli Elaborati di Piano e nell’Allegato A alla presente Deliberazione devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.



ARTICOLO 3

(Ambito territoriale di riferimento)

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano di Gestione è costituito dal distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006, comprendente tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po.
2. Ai corpi idrici superficiali compresi nel Distretto del Po ma non direttamente individuati nell'ambito degli Elaborati di Piano, le Regioni possono attribuire obiettivi di qualità e prevedere misure specifiche per il loro raggiungimento.

ARTICOLO 4

(Elaborati di Piano)

1. Il Piano di Gestione è corredato dal Rapporto ambientale di cui agli articoli 13 e ss. del D. lgs. n. 152/2006 e, in conformità all'Allegato 4.A della Parte Terza di tale Decreto legislativo, è costituito dai seguenti elaborati, già costituenti il Progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) in data 23 luglio 2009, nonché dalle modifiche ed integrazioni degli stessi conseguenti al recepimento delle osservazioni formulate nel corso della fase di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, indicate all'Elaborato 15 del Piano in adozione:
 - **Elaborato 0:** Relazione Generale.
 - **Elaborato 1:** Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico (Allegato 3 alla Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006; articolo 5 e allegato II della Direttiva 2000/60/CE). (*report art. 5*).
 - **Allegato 1.1 all'Elaborato 1:** Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici fluviali individuati nel bacino del fiume Po.
 - **Allegato 1.2 all'Elaborato 1:** Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici lacustri individuati nel bacino del fiume Po.
 - **Allegato 1.3 all'Elaborato 1:** Caratterizzazione dei tipi delle acque marino costiere e di transizione del bacino del fiume Po.
 - **Allegato 1.4 all'Elaborato 1:** Caratterizzazione delle acque sotterranee del bacino del fiume Po.
 - **Allegato 1.5 all'Elaborato 1:** Repertorio corpi idrici: tipo, natura, stato.
 - **Elaborato 2.1:** Sintesi delle pressioni significative esercitate dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (*Aggiornamento cap. 8 Report art. 5*).
 - **Elaborato 2.2:** Sintesi degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (*Aggiornamento cap. 9 Report art. 5*).
 - **Elaborato 2.3 Parte I:** Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po – analisi delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione delle misure di mitigazione – Stato Idrologico.



- **Elaborato 2.3 Parte II:** Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po – analisi delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione delle misure di mitigazione – Stato morfologico.
 - **Allegato 2.3.1 all’Elaborato 2.3 parte II:** Repertorio degli studi utilizzati per la definizione dello stato morfologico dei corpi idrici.
 - **Allegato 2.3.2 all’Elaborato 2.3 parte II:** Schede di caratterizzazione dello stato morfologico dei corsi d’acqua naturali principali.
- **Elaborato 2.4:** Sintesi delle informazioni disponibili in merito all’inquinamento da sostanze pericolose nel bacino del fiume Po (*Aggiornamento cap. 9 Report art. 5*).
- **Elaborato 3:** Repertorio Aree Protette (articolo 117 e allegato 9 alla Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006; articolo 6 e allegato IV della Direttiva 2000/60/CE) – Stato, elenco degli obiettivi, analisi delle pressioni (*aggiornamento cap. 7 Report art. 5*).
- **Elaborato 4:** Mappa delle reti di monitoraggio (istituite ai fini dell’Allegato 1 alla Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 8 e dell’allegato V della Direttiva 2000/60/CE) e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee.
- **Elaborato 5:** Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali e acque sotterranee (articolo 73 del D. lgs. n. 152/2006; articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE).
- **Elaborato 6:** Sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo idrico (Allegato 10 alla Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006; articolo 5 e Allegato III della Direttiva 2000/60/CE).
 - **Allegato 6.1 all’Elaborato 6:** Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell’analisi economica dell’utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.
 - **Allegato 6.2 all’Elaborato 6:** Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell’analisi economica dell’utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE – Attività integrative.
- **Elaborato 7:** Programma di misure adottate a norma dell’articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4 della medesima Direttiva.
 - **Allegato 7.1 all’Elaborato 7:** Ricognizione delle misure in Italia e in bacino del Po.
 - **Allegato 7.2 all’Elaborato 7:** Ricognizione delle misure in Regione Piemonte.
 - **Allegato 7.3 all’Elaborato 7:** Ricognizione delle misure in Regione Lombardia.
 - **Allegato 7.4 all’Elaborato 7:** Ricognizione delle misure in Regione Liguria.
 - **Allegato 7.5 all’Elaborato 7:** Ricognizione delle misure in Regione Valle d’Aosta.



M

- **Allegato 7.6 all'Elaborato 7:** Ricognizione delle misure in Regione Emilia-Romagna e porzione Toscana.
- **Allegato 7.7 all'Elaborato 7:** Ricognizione delle misure in Regione Veneto.
- **Allegato 7.8 all'Elaborato 7:** Ricognizione delle misure in Provincia Autonoma di Trento.
- **Allegato 7.9 all'Elaborato 7:** Elenco delle misure specifiche del Piano di Gestione.
- **Allegato 7.10 all'Elaborato 7:** Elenco delle misure di riferimento per gli scenari e i temi chiave del Piano.
- **Elaborato 8:** Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche.
- **Elaborato 9:** Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano.
 - **Allegato 9.1 all'Elaborato 9:** Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano – versione aggiornata al 30 giugno 2009.
 - **Allegato 9.2 all'Elaborato 9:** Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po – versione post-consultazione.
 - **Allegato 9.3 all'Elaborato 9:** Accesso alle informazioni – Forum di Informazione pubblica: programma e documentazione presentata.
 - **Allegato 9.4 all'Elaborato 9:** Consultazione – Incontri regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti.
 - **Allegato 9.5 all'Elaborato 9:** Partecipazione attiva – Incontri tematici: programmi e resoconti.
 - **Allegato 9.6 all'Elaborato 9:** Partecipazione attiva – Incontri tematici: contributi.
 - **Allegato 9.7 all'Elaborato 9:** Partecipazione pubblica: mappa dei soggetti coinvolti.
 - **Allegato 9.8 all'Elaborato 9:** Accesso alle informazioni – Forum di Informazione pubblica settembre-ottobre 2009: programmi e documentazione presentata.
 - **Allegato 9.9 all'Elaborato 9:** Consultazione - Forum di informazione pubblica e incontri regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti.
 - **Allegato 9.10 all'Elaborato 9:** Partecipazione attiva - Incontri tematici ottobre – novembre 2009: programma e resoconti.
 - **Allegato 9.11 all'Elaborato 9:** Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e del Progetto di Piano di Gestione.
 - **Allegato 9.12 all'Elaborato 9:** Parere sul Rapporto Ambientale da parte della commissione VAS.
- **Elaborato 10:** Elenco delle autorità competenti.



Handwritten signature or initials.

- **Elaborato 11:** Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE - in particolare, dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i) della Direttiva, e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006, conformemente all'articolo 8 e all'allegato V della Direttiva.
- **Elaborato 12:** Atlante cartografico del Piano di Gestione.
- **Elaborato 13:** Schede monografiche di sintesi del Piano relative ai principali sottobacini del distretto idrografico padano.
- **Elaborato 14:** Documenti tecnici di riferimento.
- **Elaborato 15:** Modifiche ed integrazioni agli elaborati del Piano di Gestione a seguito delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione.

ARTICOLO 5

(Riesame ed aggiornamento del Piano di Gestione)

1. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
2. L'Autorità di bacino del fiume Po provvede a coordinare l'integrazione degli elaborati del Piano di gestione, per adeguare i medesimi alle prescrizioni contenute nel parere motivato di cui all'art. 15 del D. lgs. n. 152/2006, nonché agli impegni di cui al documento *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* allegato alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte integrante.
3. Il processo di integrazione e aggiornamento del Piano di gestione alle prescrizioni contenute nel parere di VAS dovrà avvenire in collaborazione con l'Autorità Competente ai sensi del D. lgs. n. 152/2006, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Gli approfondimenti richiesti dovranno essere pubblicati dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) man mano che saranno ultimati e costituiranno parte integrante del Piano di gestione.

ARTICOLO 6

(Criteri generali di attuazione del Piano di Gestione)

1. Le attività poste in essere per dare attuazione al Piano di Gestione e, in particolare, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Elaborato 5 del Piano, devono essere coerenti, in ogni caso con i principi stabiliti dalle disposizioni dell'articolo 73 del D. lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.
2. In particolare, oltre agli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici ed alle finalità di risanamento degli stessi, le attività di cui al primo comma devono, in ogni caso, perseguire l'obiettivo di impedire l'ulteriore deterioramento e di proteggere lo stato degli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico come previsto dall'art. 73 comma 1 lett. f del D. lgs. n. 152/2006.



3. Allo scopo di garantire la piena attuazione del Piano di Gestione nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalle disposizioni comunitarie e dalla legislazione nazionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione delle misure indicate nell'Elaborato 7 del Piano medesimo ed agli adempimenti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, le attività di cui ai commi precedenti devono conformarsi ai criteri ed agli indirizzi operativi di cui al documento *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* allegato alla presente Deliberazione.
4. Per la realizzazione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico delle attività di cui ai commi precedenti, potranno essere promosse modalità di gestione che si avvalgano degli strumenti di programmazione negoziata, quali i contratti di fiume ed i contratti di lago.

ARTICOLO 7

(Pubblicazione del Piano di Gestione e trasmissione alla Commissione Europea)

1. Il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po è pubblicato in un'apposita sezione del sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) ed è disponibile presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po. Detto Piano sarà inoltre trasmesso in copia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto.
2. La presente Deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Dell'adozione della presente Deliberazione è data altresì notizia sui Bollettini Ufficiali delle Regioni comprese nel Distretto e della Provincia Autonoma di Trento.
3. Sono, inoltre, resi pubblici entro il giorno della pubblicazione della presente Deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo):
 - la dichiarazione di sintesi prevista all'articolo 17 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006;
 - le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Il Piano di Gestione adottato con la presente Deliberazione viene trasmesso dall'Autorità competente alla Commissione Europea per gli adempimenti di cui all'articolo 15 della Direttiva 2000/60/CE.

ARTICOLO 8

(Effetti dell'adozione del Piano di Gestione)

1. Al fine di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione, dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli




- Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al *Programma di misure* dell'Elaborato 7 del Piano medesimo.
2. Dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente, i soggetti pubblici di cui al medesimo comma sono altresì tenuti a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al documento *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* allegato alla presente Deliberazione.
 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 65, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 9
(Norma finale)

1. Le disposizioni regionali in materia di tutela e uso sostenibile delle risorse idriche vigenti alla data di adozione del Piano di Gestione coerenti con le previsioni dello stesso continuano a dispiegare i loro effetti.


**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente

(On. le Roberto Menia)





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL
24 FEBBRAIO 2010**

*Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po in
adempiimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23
ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n.
208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.*

ALLEGATO

Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Il presente Allegato individua gli adempimenti necessari per assicurare la piena attuazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. i. in adempimento alle disposizioni di cui alla Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante "*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*", con particolare riguardo all'esigenza di conseguire le seguenti finalità, propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi perseguiti dalle suddette normative:
 - impedire l'ulteriore deterioramento dei corpi idrici e proteggere lo stato degli ecosistemi;
 - assicurare la piena applicazione del principio del recupero dei costi di cui all'art. 119 del D. lgs. n. 152/2006 ed all'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE;
 - dare avvio alle attività di redazione dello strumento per il controllo dell'equilibrio del bilancio idrico (Piano di Bilancio Idrico);
 - garantire lo svolgimento del monitoraggio di cui all'art. 18 del D. lgs. n. 152/2006, per il controllo degli impatti ambientali significativi, la prevenzione di impatti negativi ed il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.



M

ARTICOLO 2***(Programmazione Operativa)***

1. Al fine di dare concreta attuazione al Programma di Misure di cui all'Elaborato 7 in conformità all'art. 11 della Direttiva 2000/60/CE, l'Autorità di bacino e le Regioni sviluppano una Programmazione operativa di livello distrettuale e regionale, secondo le modalità di seguito enunciate. Tale Programmazione è condotta nel rispetto dei principi di cui agli articoli 69 e seguenti del D. lgs. n. 152/2006 in tema di programmazione attuativa dei Piani di bacino. In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 69, i Programmi operativi devono comunque contenere l'indicazione dei mezzi per far fronte agli interventi in essi previsti, nonché della relativa copertura finanziaria.
2. L'Autorità di bacino, nel rispetto dei termini di cui agli articoli 4 e 11 della Direttiva 2000/60/CE, adotta un Programma Operativo di Distretto, il quale fornisce il dettaglio relativo ai tempi e ai modi di attuazione degli interventi per le misure di rilevanza distrettuale contenute nel Piano di Gestione, nonché le indicazioni relative ai costi e alle fonti di finanziamento degli stessi, visti anche i risultati ottenuti dall'analisi costi-efficacia.
3. Le Regioni, nell'ambito della propria programmazione e nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma precedente, adottano Programmi Operativi Regionali, i quali forniscono il dettaglio relativo ai tempi e ai modi di attuazione degli interventi per le misure contenute nel Piano di Gestione di rilevanza di sottobacino e di corpo idrico, nonché le indicazioni relative ai costi e alle fonti di finanziamento di tali interventi, visti anche i risultati ottenuti dall'analisi costi-efficacia.
4. Per il fiume Po, l'Autorità di bacino, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, provvederà ad attivare entro il 22 dicembre 2011 uno specifico Contratto di fiume nell'ambito del quale verranno attivati tutti gli strumenti necessari al fine di garantire la massima partecipazione possibile da parte della popolazione e dei portatori d'interesse.
5. La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono alle attività di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dai propri ordinamenti.

ARTICOLO 3***(Coordinamento della Programmazione operativa con la Pianificazione e Programmazione Nazionale, Regionale e d'Area vasta d'interesse)***

1. I Programmi Operativi di Distretto e Regionali di cui all'articolo precedente devono essere accompagnati da un rapporto illustrante le modalità di coordinamento con i Piani e Programmi Nazionali, Regionali e d'Area vasta d'interesse, tenuto conto dei risultati dell'Analisi di Coerenza condotta nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.



ARTICOLO 4***(Piano per il Monitoraggio VAS e per la Valutazione dell'Efficacia del Piano di Gestione)***

1. Entro il 31 dicembre 2010, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del D. lgs. n. 152/2006, l'Autorità di bacino del fiume Po definisce, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i soggetti competenti in materia ambientale, un *Piano di Monitoraggio Definitivo VAS* ed un *Piano di Monitoraggio per la Valutazione dell'Efficacia del Piano di Gestione*, in coerenza con il parere motivato espresso ai sensi dell'art. 15 del citato Decreto legislativo.
2. Il monitoraggio ha lo scopo di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del presente Piano e dei Programmi operativi conseguenti e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, nell'ambito delle reti di monitoraggio di cui all'Elaborato 4 del Piano, l'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni, individua stazioni di monitoraggio rappresentative dello stato complessivo delle acque del bacino, per le quali sarà concordata l'attuazione di un programma di monitoraggio specifico che potrà prevedere l'utilizzo degli indici di classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici già individuati dall'abrogato D. Lgs. 152/99, al fine di consentire il confronto con i dati storici.
4. Per la valutazione dell'efficacia delle azioni volte alla riduzione dei fenomeni di inquinamento da sostanze pericolose e pericolose prioritarie, sarà attivata dalla Regioni la rete nucleo prevista dal D.M. 14 aprile 2009, n. 56 finalizzata alla valutazione delle variazioni a lungo termine degli impatti risultanti da una diffusa attività antropica.

ARTICOLO 5***(Integrazione dei Sistemi Informativi a scala di Distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)***

1. Al fine di garantire il monitoraggio dell'efficacia del Piano di Gestione a livello distrettuale, nonché il suo aggiornamento così come previsto dal D. lgs. n. 152/2006 e dalla Direttiva 2000/60/CE, le Amministrazioni e gli Enti competenti sono tenuti a mettere a disposizione i dati raccolti e le informazioni di base per la loro integrazione a scala di distretto, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dagli articoli 57, 75 comma 5 e 123 del D. lgs. n. 152/2006 e del D.M. 17 luglio 2009 in materia di attività conoscitiva e di trasmissione delle informazioni.
2. Le informazioni necessarie e le modalità e frequenza di aggiornamento, trasmissione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni saranno individuate nell'ambito di un apposito *Schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze* tenendo conto delle Direttive Nazionali ed Europee in



49

materia e garantendo sempre l'utilizzo delle informazioni più aggiornate disponibili.

ARTICOLO 6

(Gruppo di Lavoro tecnico Piano di Gestione)

1. Al fine di garantire l'applicazione coordinata a scala di Distretto del Piano di Gestione e di verificarne lo stato di avanzamento, si istituisce un "Gruppo di lavoro tecnico Piano di Gestione" costituito da funzionari designati dalle Amministrazioni interessate.

ARTICOLO 7

(Tavoli permanenti per la Partecipazione attiva alla fase di attuazione del Piano di Gestione nell'ambito delle attività del Comitato di Consultazione)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di partecipazione attiva in conformità alle previsioni di cui all'articolo 14 della Direttiva 2000/60/CE il Comitato di Consultazione, operante su base volontaria presso l'Autorità di bacino del fiume Po, provvederà ad istituire tavoli di lavoro permanenti con i portatori di interesse.

ARTICOLO 8

(Coordinamento delle attività d'informazione, educazione e formazione ambientale sulla base di una strategia comune d'intervento)

1. A supporto dell'attuazione del Piano di Gestione, l'Autorità di bacino concorderà con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento un Programma coordinato di azioni volte a garantire un'adeguata informazione, educazione e formazione ambientale.

ARTICOLO 9

(Sviluppo dell'Analisi Economica di secondo livello ed adeguamento dei canoni di concessione d'uso)

1. Ai fini della piena applicazione del principio del recupero dei costi di cui all'art. 119 del D. lgs. n. 152/2006 ed all'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, entro il 31 ottobre 2010 l'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni sentiti i portatori di interesse, provvede all'integrazione dell'Analisi Economica sull'utilizzo idrico di cui all'Elaborato 6 del Piano di Gestione, compresa l'ultimazione dell'analisi dei costi sproporzionati.
2. Al fine di garantire un utilizzo idrico sostenibile, entro il 22 dicembre 2010 le Regioni, anche sulla base dei risultati derivanti dagli approfondimenti in corso sugli aspetti economici, individueranno le modalità di adeguamento dei canoni di concessione d'uso, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni normative richiamate al comma 1.



M

3. La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono alle attività di cui al presente articolo ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 10

(Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell'eutrofizzazione del mare Adriatico e delle acque interne)

1. Alla luce degli aggiornamenti del quadro conoscitivo conseguenti alla redazione del Piano di Gestione, con particolare riferimento al sistema infrastrutturale di depurazione dei reflui urbani, l'Autorità di bacino procede alla revisione degli indirizzi operativi di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7/2004, previsti al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati per il contenimento dei nutrienti azoto e fosforo nelle acque interne e marino - costiere del bacino del Po.

ARTICOLO 11

(Aggiornamento della cartografia relativa alla vulnerabilità degli acquiferi)

1. Nel rispetto dei termini di cui agli articoli 4 e 11 della Direttiva 2000/60/CE, allo scopo di proteggere le acque sotterranee da fenomeni di inquinamento, per tutelarne gli usi più pregiati attuali e futuri, nell'ambito della carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi della pianura padana di cui all'Elaborato 3 del Piano di Gestione le Regioni, sulla base dei dati relativi all'uso dei prodotti, individuano le aree vulnerabili dai prodotti fitosanitari.
2. Per i corpi idrici sotterranei che interessano più Regioni, le attività di cui al comma precedente sono svolte d'intesa tra le Regioni interessate.
3. Per le medesime finalità di cui al primo comma, le Regioni procederanno alla redazione di una carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi dell'ambito collinare - montano del distretto padano, previo approfondimento delle conoscenze necessarie a tale scopo.

ARTICOLO 12

(Redazione dei Piani di Gestione delle Aree SIC e ZPS)

1. Al fine della piena attuazione del Piano di Gestione, per tutte le aree SIC e ZPS le Regioni e gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 dovranno approvare le Misure di conservazione generali e specifiche e individuare, all'occorrenza, i siti che necessitano di un appropriato Piano, ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.



ARTICOLO 13

(Revisione delle Direttive Tecniche del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico)

1. Al fine di assicurare l'interrelazione, la coerenza e la piena compatibilità tra i diversi stralci del Piano di bacino distrettuale e per garantire la considerazione sistemica ed unitaria del territorio di riferimento di tale Piano in osservanza dell'art. 65, comma 8 del D. lgs. n. 152/2006, a seguito dell'adozione del Piano di Gestione l'Autorità di bacino procede a rivedere ed aggiornare le Direttive Tecniche del *Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po* (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001, con particolare riguardo a quelle riguardanti la programmazione e l'attuazione degli interventi.
2. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma precedente dovranno essere individuati, in particolare, elementi di indirizzo per la realizzazione di interventi all'interno delle aree protette di cui all'Elaborato 3 del presente Piano di Gestione.

ARTICOLO 14

(Avvio delle attività di redazione del Piano di Bilancio Idrico ed adozione di valori di riferimento per le portate obiettivo alla sezione di Pontelagoscuro)

1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di adozione del Piano di Gestione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, l'Autorità di bacino dà avvio alla procedura per la redazione del Piano di Bilancio Idrico del distretto padano, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Sezione III della Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006, mediante il deposito del documento "*Calendario, programma e misure consultive per l'elaborazione del Piano del Bilancio Idrico*", redatto nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.
2. Fino all'adozione definitiva del Piano di Bilancio Idrico di cui al comma precedente, al fine di garantire gli usi idropotabili e il contenimento della risalita del cuneo salino nei rami del Delta durante gli eventi di magra del fiume Po è fissato il seguente obiettivo di portata, riferito alla sezione di Pontelagoscuro:
 - 350 m³/s da garantire per 365 gg/anno a partire dalla data di adozione del Piano di Gestione.
3. Entro il 31 dicembre 2011 sarà identificata la portata minima da garantire a partire dal 22 dicembre 2012.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, l'Autorità di bacino del fiume Po provvede ad elaborare un'apposita Direttiva Tecnica, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni, sentiti i portatori d'interesse.
5. La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono alle attività di cui al presente articolo ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.



ARTICOLO 15

(Redazione di una direttiva tecnica per l'espressione dei pareri sulle concessioni d'uso delle risorse idriche da parte dell'Autorità di bacino)

1. Al fine di garantire la compatibilità degli usi della risorsa idrica con i nuovi obiettivi della pianificazione di bacino, in attesa della redazione del Piano del Bilancio Idrico, l'Autorità di bacino predispone una direttiva tecnica contenente i criteri per la valutazione dell'impatto degli usi *in situ* e dei prelievi sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei cui fare riferimento per l'espressione del parere previsto dall'articolo R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i.

SS